



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Servizio Amministrativo

N. 499 DEL 12/10/2026

OGGETTO: CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI E ASSOCIAZIONE PRO CARITAS CASTELLINA ODV DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA IV NOVEMBRE N. 70

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE è volontà dell'Amministrazione Comunale valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, e contestualmente favorire l'associazionismo nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale finalita' proprie degli enti appartenenti al terzo settore;

VISTO l'art. 71 comma 2 del D.Lgs 117/2017 che dispone: lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di 30 anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile;

RICHIAMATO il regolamento comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 21/05/2025, da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 38 del 17/08/2026, avente per oggetto "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12 L. 241/1990 E SULLE FORME DI COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE", che all'art 26 co. 2-quater lett. b), rubricato "Campo di applicazione", prevede che i beni del patrimonio indisponibile siano concessi in uso a terzi mediante atti di diritto pubblico, in particolare concessione amministrativa;

RICHIAMATE

1. la nota pervenuta al protocollo comunale n. 7295/2026, con cui il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Sezione "Brig. Ca. Q.S. Roberto Periccioli M.O.V.C." di Castellina e Radda in Chianti richiede la messa a disposizione di un locale di proprietà comunale da adibire a sede della Sezione ANC per lo svolgimento delle attività istituzionali sociali e di volontariato;
2. la nota pervenuta al protocollo comunale n. 7926/2026, con cui il legale rappresentante dell'Associazione Pro Caritas Castellina ODV richiede la messa a disposizione di un locale

di proprietà comunale in cui svolgere l'attività di raccolta e consegna di beni di prima necessità per le persone bisognose della comunità castellinese;

CONSIDERATO che le richieste formulate dall'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Sezione "Brig. Ca. Q.S. Roberto Periccioli M.O.V.C." di Castellina e Radda in Chianti e dall'Associazione Pro Caritas Castellina ODV sono finalizzate allo svolgimento di attività di rilevante valore sociale, istituzionale e solidaristico volte rispettivamente a promuovere attività di volontariato e di presidio sociale della comunità e sostenere persone in stato di bisogno con la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;

DATO ATTO di individuare i beni di proprietà comunale facenti parte del patrimonio indisponibile con le caratteristiche idonee alle richieste ricevute nei locali:

- il locale di proprietà comunale, facente parte del patrimonio indisponibile, ubicato a Castellina in Chianti, in via IV novembre, n. 70 ed identificati al Catasto Urbano al Foglio 44, Particella 92, Subalterno 1, da adibire a sede statutaria dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Sezione "Brig. Ca. Q.S. Roberto Periccioli M.O.V.C." di Castellina e Radda in Chianti;

- il locale di proprietà comunale, facente parte del patrimonio indisponibile, ubicato a Castellina in Chianti, in via IV novembre, n. 70 ed identificati al Catasto Urbano al Foglio 44, Particella 92, Subalterno 2, da adibire a sede di raccolta e distribuzione di beni primari dell'Associazione Pro Caritas Castellina ODV;

CONSIDERATO:

1. che la messa a disposizione dei locali comunali individuati risponde a un interesse pubblico rilevante, in quanto consente di favorire e sostenere l'attività delle associazioni che operano senza finalità di lucro nell'interesse della collettività;
2. che la concessione in uso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile comunale non configura una mera attribuzione di un vantaggio patrimoniale in favore dei soggetti richiedenti, ma costituisce uno strumento attraverso il quale l'Amministrazione intende perseguire direttamente finalità di interesse generale, mediante la collaborazione con soggetti operanti sul territorio e lo svolgimento di attività che l'Ente ritiene meritevoli di sostegno in ragione della loro utilità sociale;
3. che, nel rispetto del principio di imparzialità trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa, è opportuno assicurare che la scelta dei soggetti beneficiari non precluda la possibilità ad altri Enti del Terzo Settore di manifestare l'interesse all'utilizzo di locali comunali per finalità analoghe e coerenti con l'interesse pubblico individuato dall'Amministrazione;

RITENUTO opportuno di stabilire che l'efficacia operativa della presente determinazione e l'adozione di atti conseguenti siano differite di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione della determinazione, al fine di rispettare il principio dell'evidenza pubblica e consentire a eventuali soggetti interessati di presentare una manifestazione di interesse.

PRECISATO:

1. che le manifestazioni di interessi di soggetti interessati dovranno riguardare le attività e finalità riconducibili all'interesse pubblico individuato nella presente determinazione e dovranno essere oggetto di successiva valutazione da parte dell'Amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento;
2. che per dare la massima diffusione della opportunità di manifestare l'interesse all'uso di locali comunale da parte delle associazioni la presente determinazione verrà pubblicata su Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio, sito istituzionale;

DATO ATTO che, con riferimento al presente procedimento, sussiste una situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012, in capo al Responsabile dell'Ufficio competente;

RILEVATA, pertanto, la necessità di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa mediante l'astensione del soggetto interessato e la sua sostituzione con il Responsabile del Servizio Amministrativo nello svolgimento delle attività relative al procedimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni organizzative dell'Ente;

VISTO:

- ☐ lo Statuto Comunale
- ☐ il "Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 e sulle forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore" approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 21/05/2025, da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 38 del 17/08/2026;
- ☐ la legge 241/1990;
- ☐ la legge 190/2012;
- ☐ il decreto legislativo 117/2017;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere ad assegnare in via provvisoria gli immobili sopra individuati:
 - a. all'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Sezione "Brig. Ca. Q.S. Roberto Periccioli M.O.V.C." di Castellina e Radda in Chianti i locali di proprietà comunale, facente parte del patrimonio indisponibile, ubicato a Castellina in Chianti, in via IV novembre, n. 70 ed identificati al Catasto Urbano al Foglio 44, Particella 92, Subalterno 1, da adibire a sede;
 - b. all'Associazione Pro Caritas Castellina ODV il locale di proprietà comunale, facente parte del patrimonio indisponibile, ubicato a Castellina in Chianti, in via IV novembre, n. 70 ed identificati al Catasto Urbano al Foglio 44, Particella 92, Subalterno 2, da adibire a sede di raccolta e distribuzione di beni primari;
3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e relativi allegati all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Castellina in Chianti per la durata di venti (20) giorni, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
4. decorsi 20 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio online, a mettere a disposizione i locali in modo definitivo per la durata della concessione contratto e di procedere a valutare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altre associazioni del territorio;
5. Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione.

ALTRE INFORMAZIONI:

- a. Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;
- b. Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs.

2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dal Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (convertito in Legge n. 50/2026).

- c. Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:
- d. non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Castellina in Chianti;
- e. non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del comune di Castellina in Chianti.

Lì, 12/10/2026

Il Responsabile
Borghi Alessandro / InfoCamere S.C.p.A.